



C.L.A.A.I.

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

Con l'emanazione del DL 2 marzo 2024, n.19, viene introdotto, a partire **dal 1° ottobre 2024**, un **nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** (c.d. **patente a crediti**), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall'INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante.

Come C.L.A.A.I. siamo favorevoli all'introduzione della cosiddetta Patente a Punti, **a condizione** che questa sia uno strumento di semplificazione dell'attività burocratica nella gestione dei cantieri, in modo da lasciare spazi per la gestione reale della sicurezza.

Entriamo nello specifico.

Nel Capo VIII, At. 29 comma 19, Disposizioni urgenti in materia di lavoro, viene modificato l'art. 27 del D.lgs. 81/08 che recita:

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

Formalmente, le richieste inserite all'interno della Patente a Punti, ricordano quelle presenti all'interno dell'Allegato XVII IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:



C.L.A.A.I.

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal presente decreto legislativo
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007
3. *In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*

Realmente crediamo che l'introduzione di una "Patente a Punti" possa essere funzionale se andasse ad abbattere l'iter burocratico (sicurezza carta, cosa ben diversa dalla sicurezza della salute dei lavoratori) che realmente subiscono le piccole/microimprese che devono entrare in cantiere.

Dalla nostra esperienza, abbiamo riscontrato che gli adempimenti richiesti superano talvolta le oltre 30 richieste documentali. Ricordo noi rappresentiamo, insieme alle nostre consorelle (Confartigianato, Casa Artigiani, CNA) le migliaia di micro aziende che gravitano nell'ambito cantieristico.

Ci chiediamo come mai, con tutte queste richieste cartacee, i livelli di morti ed infortuni sui cantieri non diminuiscano. Sarà forse che la Sicurezza non la si fa con la carta?

Crediamo che una patente a punti ben organizzata possa snellire l'iter burocratico dando chiarezza sui documenti realmente necessari a dimostrare l'applicazione degli adempimenti indispensabili per garantire sicurezza, ci riferiamo sicuramente agli aspetti di formazione, di sorveglianza sanitaria e di dispositivi di protezione.

Ricordo che spesso la burocrazia viene implementata dalla discrezionalità che viene rilasciate nelle mani dei vari Direttori della Sicurezza di Cantiere, Coordinatori della Sicurezza in progettazione ed Esecuzione (CSP, CSE), che spesso e volentieri, per cercare di scaricare le responsabilità sulle imprese, caricano le stesse di adempimenti burocratici.

(Alcuni, per esempio, oltre alla Visura Camerale richiedono anche il Certificato Camerale (mi dite voi questa necessità?))

Secondo noi dovremmo distinguere due momenti organizzativi e di qualificazione.



C.L.A.A.I.

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

Il primo in riferimento alla Patente a Punti come definita dalla nuova versione dell'art. 27 che, secondo noi, potrebbe addirittura essere **implementata** con le richieste di qualificazione.

- a) **iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;**
- b) **adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;**

In questo punto crediamo che debba finalmente essere data una risposta che attendiamo dal giugno 2022. Ci riferiamo alla formazione del DL.

Riteniamo che, viste che l'art. 18 del D.lgs. 81/08, intitolato Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente, la formazione che deve essere impartita al Datore di Lavoro che non svolge già il Ruolo di RSPP interno all'azienda, sia equiparata a quella già prevista per il Dirigente, come da Accordo Stato regioni.

Ricordo, sempre per esperienza, che ai lavoratori Autonomi, viene richiesta la formazione Lavoratori da 16 ore per accedere all'area di cantiere, quando questo non è un obbligo richiesto al DL, così come per le visite mediche.

- c) **adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;**

Questa non è chiara, in quanto ad oggi all'Allegato XVII si parla di:

- d) *attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*

Dicitura abbastanza generica, infatti la formazione è richiesta per uso di attrezzature o Macchine particolari, o in caso di DPI di III Cat.

Ribadiamo la richiesta di formazione da Datore di Lavoro o Dirigente da 16 ore.

- d) **possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);**
- e) **possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);**
- f) **possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).**

Inseriremo:

- g) **Nomina del MC e visite di idoneità dei Lavoratori**
- h) **Designazione dell'RSPP**

Crediamo che questo sistema possa già delineare dei requisiti sufficienti a garantire dei livelli standardizzati di Sicurezza per tutte le aziende, micro, piccole e grandi.

Crediamo che oltre ai requisiti fissi, come da Patente a Punti, debba essere fatta chiarezza, sui documenti "variabili", da presentare nel singolo cantiere, e che devono o possano essere richieste alle aziende.



C.L.A.A.I.

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

Per esempio:

- a) POS,
- b) Presa visione del POS da parte dei lavoratori che entreranno in cantiere e non più la sola firma dell'RLS/ RLST, perché crediamo sia più importante che i lavoratori conoscano quanto stabilito dal Proprio DL per quello specifico cantiere.
- c) Verbale di informazione ai lavoratori sul cantiere.
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo
- e) Verbale consegna DPI

Sempre per quanto riguarda i cantieri abbiamo riscontrato la problematica della richiesta del Preposto in cantiere.

Il problema nasce per le aziende con un solo dipendente.

Su questo punto sarebbe il caso di fare chiarezza.

Crediamo ancora che possa essere migliorato lo stesso articolo 18 del D. Lgs 81/08 che al comma 1 lettera b) bis, inserisce l'obbligo per il Datore di Lavoro o il Dirigenti di **Individuare** il Preposto o i Preposti.

Sicuramente, visto che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza nelle varie sentenze emesse, il preposto non sia una figura obbligatoria da avere all'interno dell'organizzazione aziendale, in quanto la stessa organizzazione è rilasciata al Datore.

Non è chiaro il verbo utilizzato dal legislatore. Identificare.

Riteniamo che possa essere modificato nella forma lo stesso articolo 18.

Proponiamo:

b-bis) Laddove sia presente una figura di caporeparto, capo ufficio, capo cantiere, o similari, si debba individuare nella stessa persona, il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

Modificheremo anche art. 2 che al comma 1 lettera e) il Preposto

- e) *«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali (caporeparto, capo cantiere, capo ufficio, o similari) adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

Ricordiamo che il ruolo di Vigilanza è comunque un obbligo normativo del Datore di Lavoro o del Dirigente.

Riteniamo, in accordo con la visione giuslavorista, che non sia obbligatorio avere un preposto.



C.L.A.A.I.

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

C.L.A.A.I.

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiani Italiane

Dott. Sandro Carta

Responsabile settore Salute e Sicurezza sul Lavoro

Coordinatore Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato Lombardia (OPRA)